CAMERA DI COMMERCIO
SALERNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE – ANNO 2026- COSTITUZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art. 66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.I. 12.7.1982, relativo alle attribuzioni del Segretario generale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e smi dal D.lgs.219/2016;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi;

Visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254;

Visto il D.M. del 7 febbraio 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario Generale dell'Ente Camerale e la relativa presa d'atto della Giunta camerale con deliberazione n. 20 del 19 febbraio 2013;

Vista la deliberazione n.17 del 1 giugno 2022, con la quale la Giunta camerale ha rinnovato, con decorrenza immediata, l'incarico del sottoscritto;

Vista la deliberazione di Giunta camerale n. 65 del 22 dicembre 2022 con la quale è stata approvata la revisione parziale della macrostruttura e la riarticolazione organizzativa dei Servizi assegnati alle Aree gestionali, così articolate:
I. Area "Affari generali e gestione risorse umane";
II. Area "Finanze"
III. Area "Anagrafe e patrimonio";
IV "Promozione economica – tutela e regolazione del mercato";

Vista la deliberazione del Consiglio Camerale n. 14 del 22 dicembre 2025 con la quale è stato approvato il preventivo economico per l'anno 2026;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 67 del 22 dicembre 2025 con la quale sono stati approvati i budget direzionali ex art. 8 del DPR 254/05 per l'esercizio 2026;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 5 del 30 gennaio 2026 con la quale è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026 – 2028";

Richiamata la normativa vigente che regola la costituzione del Fondo risorse decentrate, con particolare riferimento alle previsioni di cui al D.Lgs. 165/2001, che impone a tutte le amministrazioni pubbliche la costituzione del Fondo quale presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto concerne le relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa ai sensi dell'articolo 4, comma 4, CCNL 2022-2024;

Preso atto che in data 23 febbraio 2026 è stato sottoscritto il CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024 che ha confermato le regole di costituzione dei fondi per le risorse decentrata contenute nei precedenti contratti (art. 67 CCNL 3 2016-2018 e art. 79 CCNL 2019-2021) ed ha previsto:

- all'art. 58 nuovi incrementi, sia per la parte stabile che per quella variabile;
- all'art. 60 il parziale conglobamento di una quota dell'indennità di comparto nello stipendio tabellare con decorrenza 1° gennaio 2026;

Considerato che in particolare l'articolo 58 to del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un incremento stabile del fondo risorse decentrate pari allo 0,14% del monte salari 2021 per il personale non dirigente (comma 1), nonché la possibilità per gli Enti, in base alla propria capacità di bilancio, di riconoscere un ulteriore incremento delle risorse pari allo 0,22% del monte salari 2021 da considerare non sottoposto al Limite 2016 di cui all'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017 e da destinare in misura proporzionale, sulla base degli importi relative all'anno 2024, delle risorse del fondo e dello stanziamento per le Elevate Qualificazioni (comma 2);

Viste le indicazioni fornite da Unioncamere nella propria nota del 17 marzo 2026 nonché l'orientamento Aran ID37049 del 27 marzo 2026, i quali chiariscono che il conglobamento, deve riverberarsi in una corrispondente riduzione della parte stabile del Fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022, al fine di garantire la neutralità finanziaria dell'operazione;

Considerato, altresì, che in merito alla rideterminazione delle risorse stabili, l'Aran ha poi evidenziato che la stessa consiste in una riduzione "stabile" delle risorse, da determinarsi secondo gli importi indicati nella tabella C) del nuovo CCNL, in relazione al numero di unità di personale anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data del conglobamento di cui al comma 1, ossia il 1° gennaio 2026 e che, per effetto del comma 5, tale riduzione non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

Rilevato che ai sensi dell'art. 59 comma 1 CCNL 23.02.2026 occorre rendere indisponibili alla contrattazione decentrata integrativa le somme già impiegate e vincolate per corrispondere istituti con finalità stabile, quali i differenziali delle progressioni economiche del personale beneficiario delle stesse in anni precedenti, le quote dell'indennità di comparto a carico del fondo e l'indennità

ex VIII^ qualifica funzionale di cui all'art. 37 comma 4 CCNL 16 luglio 1995 del personale non incaricato di E.Q.;

Preso atto che gli articoli 79 e 80 del CCNL 16.11.2022, così come integrati dal nuovo CCNL del 23.02.2026, regolano, rispettivamente, la costituzione e l'utilizzo del "Fondo Risorse Decentrate";

Richiamato l'art. 79 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 relative al personale non dirigenziale del comparto Funzioni Locali 2019-2021 – rubricato "***Fondo risorse decentrate: Costituzione***" che testualmente:
- **comma 1 lett. d**): *La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse …. di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali*;
- **comma 7**: *Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo*;
- **comma 5***: Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 4 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023*;

Dato atto, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate del personale non dirigente sono regolate dall'articolo 79 del citato CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 e risultano suddivise in due categorie: **RISORSE STABILI**, (commi 1 e 1 bis) che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro; - **RISORSE VARIABILI (**commi 2 e 3), che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità "e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziate e messe a disposizione del Fondo stesso, con la precisazione che, ai sensi del comma 7, il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023, sicché dal 1° gennaio di tale anno devono ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 CCNL 2016/2018, fatte salve quelle richiamate nel suddetto articolo;

Richiamato il comma 5, del sopra citato art 79, che prevede che "*Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita*";

Preso atto altresì che tra le risorse variabili del fondo rientrano le "risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001" di cui all'art. 67, comma 3 lettera a) del CCNL 21/05/2018- richiamato dall'art. 79 comma 2 lettera a) del vigente CCNl (concorsi a premi);

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi degli art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, e art. 1 comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 79, comma 6, CCNL 20192021, "*La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge*";

Presa visione dell'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017, il quale dispone testualmente che "*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016*";

Richiamato l'art. 33, comma 2 del D.L. 30.04.2019, n. 34 (decreto crescita), convertito con modificazioni nella Legge 28.06.2019, n. 58, che prevede l'adeguamento, in aumento o in diminuzione, del predetto limite ex art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del Fondo per la contrattazione integrativa, nonché per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

Richiamati il DM 17 marzo 2020 e la circolare interministeriale 13 maggio 2020, attuativi delle disposizioni di cui al suddetto DL 34/2019, dai quali, tra l'altro, si rileva che il limite iniziale 2016 è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto "il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019";

Preso atto altresì che tra le risorse variabili del fondo rientrano le "risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificato dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001" di cui all'art. 67, comma 3 lettera a) del CCNL 21/05/2018- richiamato dall'art. 79 comma 2 lettera a) del vigente CCNl (concorsi a premi);

Visto l'art. 60 comma 5 del CCNL 23 febbraio 2026 che stabilisce di computare figurativamente ai fini del rispetto del suddetto Limite 2016 la decurtazione stabile derivante dal parziale conglobamento dell'indennità di comparto nello stipendio tabellare di cui al comma 2 del medesimo articolo, in quanto detta riduzione non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del fondo risorse decentrate ai fini del rispetto delle previsioni di cui all'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017;

Rilevato pertanto che si rende necessario provvedere alla costituzione provvisoria del Fondo risorse decentrate per l'anno 2026 secondo le modalità riportate nell'all. A) al presente provvedimento;

Presto atto della quantificazione del fondo risorse decentrate del 4 maggio 2026 con la quale il Dott. Gerardo Martinangelo, responsabile dell'ufficio "Ciclo delle performance" dell'Ente, ha determinato – in via provvisoria - il fondo di cui trattasi per l'importo di Euro 851.315,96 indicando per ciascuna delle voci di parte stabile e variabile richiamate in premessa e relative all'art. 79 del nuovo CCNL 16.11.2022 gli importi di competenza;

Dato atto che la succitata determinazione tiene conto delle risorse variabili stanziate nell'ambito del PIAO 2026/2028 ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. b) quantificate in Euro 21.433,86 e dell'art. 79, comma 2, lett.c) e comma 4, pari ad Euro 114.545,45;

Considerato che con riferimento alla parte variabile del fondo risorse decentrate alimentata con fonti finanziarie esterne sulla scorta delle indicazioni contenute nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 388298 del 12/11/2018 i relativi importi affluiti devono intendersi comprensivi degli oneri riflessi e fiscali a carico dell'Ente;

Visto lo stanziamento destinato al finanziamento della retribuzione per lavoro straordinario di Euro 45.153,06 disponibile al conto di budget 321003;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del procedimento, dott.ssa Emilia De Luca, nonché Capo Servizio AA.GG. e Gestione del Personale in ordine alla sola legittimità dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'AREA I e II, dr. Antonio Luciani, in ordine alla legittimità dell'istruttoria;

DETERMINA

di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento;

di costituire, ai sensi dell'art. 79 del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, così come integrato dal CCNL del 23.02.2026, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno corrente come riportato nella tabella che segue, dando, altresì, atto del rispetto del limite del fondo costituito per l'anno 2016 ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, così come risulta dalla tabella di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Descrizione	Anno 2016	Anno 2026
Fondo risorse decentrate	1.130.835,13	851.315,96
Incarichi di elevata qualificazione (ex PO)		234.822,00
Straordinario	45.153,06	45.153,06
	1.175.988,19	1.131.291,02

di dare atto che la riduzione del Fondo derivante dal conglobamento dell'indennità di comparto (art. 60 CCNL 2022 – 2024) viene computata figurativamente ai fini della verifica del limite di spesa, garantendo l'invarianza degli oneri complessivi per l'Ente;

di rinviare la definizione della Relazione illustrativa e tecnico finanziaria per l'anno 2026, riferita al Fondo oggetto della presente determinazione, al momento in cui sarà sottoscritta la pre-intesa del CCDI di parte economica per l'anno 2026 in corso di definizione – da trasmettere al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto parere di compatibilità dei costi della contrattazione decentrata annualità 2026;

di individuare la copertura finanziaria del succitato fondo risorse decentrate nei conti di budget 321006, 321007 e 321011 del Preventivo Economico;

di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti al fine della prescritta certificazione sulla compatibilità dei costi del CCDI con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, del d.lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art. 55 del d. lgs. n. 150/2009;

di dare atto che l'utilizzo delle risorse di cui al presente atto è demandato alla contrattazione decentrata integrativa;

di riservarsi di stabilire la quantificazione definitiva e di rivedere la composizione del fondo di finanziamento del trattamento economico accessorio per l'anno 2026 con successivo atto, anche tenendo conto della direttiva della Giunta camerale alla parte datoriale in coerenza con gli strumenti di programmazione annuale, ovvero nel caso intervenissero disposizioni normative, evolutive del quadro delle norme sul Pubblico Impiego;

di notificare il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U. ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.lgs. 165/2001;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Il presente documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e smi, è esecutivo e viene trasmesso all'albo camerale on line per la relativa pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento Amm.vo **(dott.ssa Emilia De Luca)**	**IL Segretario Generale** **(Dott. Raffaele De Sio)**

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.

Signed by DE SIO RAFFAELE
08.06.2026 10:19:20 UTC

Signed by DE LUCA EMILIA
08.06.2026 09:52:18 UTC

FONDO PER L'ANNO 2025 (storicizzato)							**€ 633.717,87**		**€ 275.979,31**		**€ 909.697,18**	
Integrazioni risorse per l'anno 2026:												
(CCNL 16/11/2022 triennio 2019-2021)												
art. 67 comma 2, lett. c) del CCNL 21/05/2018 (Ria + adp personale cessato nel 2025): C.A.							€ 3.826,03					
art. 67 comma 2, lett. c) del CCNL 21/05/2018 (Ria + adp personale cessato nel 2025): S.M.							€ -					
art. 67 comma 2, lett. c) del CCNL 21/05/2018 (Ria + adp personale cessato nel 2025):							€ -					
Art. 58, comma 1 del CCNL 23/02/2026, incremento pari allo 0,14% del monte salari dell'anno 2021 (€. 2.394.266,00)							€ 3.351,97					
Incentivi Funzioni tecniche art. 113 d.lgs 50/2016, come mod. da art. 1. c. 526, legge 205/2017 (non soggette a vincolo art. 23 c. 2, d.lgs. 75/2017)									19.349,96	€ 25.600,00	6.250,04	
Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale coinvolto nelle attività per concorsi e operazioni a premio (D.P.R. 430/2001)									93,73	€ 124,00	30,27	1240,00
Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per Piano di vigilanza locale (Convenzione preimballaggi - controlli casuali e tachigrafi analogici)									-	€ -	-	
Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per il progetto "excelsior" nuova modalità, con risorse destinate anno 2025									15.721,84	€ 20.800,00	5.078,16	**rev. 212/2026**
Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per progetti ufficio statistica: prezzi prodotti acquistati e venduti agricoltori - anno 2025 - rev. ___/2026									-	€ -	-	
									-	€ -	-	
Economie realizzate su liquidaz. maggiorazioni ex art 69 CCNL 2018 det. ___/____ (provv. spesa ____/___)									€ -			
Art. 58, comma 1 del CCNL 23/02/2026, incremento pari allo 0,14% del monte salari dell'anno 2021 (€. 2.394.266,00) - recupero annualità 2024									€ 3.351,97			
Art. 58, comma 1 del CCNL 23/02/2026, incremento pari allo 0,14% del monte salari dell'anno 2021 (€. 2.394.266,00) - recupero annualità 2025									€ 3.351,97			
Art. 58, comma 2 del CCNL 23/02/2026, incremento, pari allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021 (€. 2.394.266,00), delle risorse art. 79 c.2 lett. c) CCNL 16.11.2022									€ 4.798,59			
Art. 58 c.2 CCNL 23/02/2026 determinazione percentuale da imputare: totale F.do 2024 € 939.355,59 posiz.a bilancio (al netto 0,20%): 91769,13 91,10%												
Art. 58, comma 2 del CCNL 23/02/2026, incremento pari allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021 (€. 2.394.266,00) - recupero annualità 2025									€ 4.798,59			
CCNL 16.11.2022 - Art. 79, comma 2 lett.c) e comma 4, risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva												
degli enti - importo per processi di riorganizzazione determinato dalla dirigenza per l'anno 2025									-€ 254.545,45			
CCNL 16.11.2022 - Art. 79, comma 2 lett.c) e comma 4, risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva												
degli enti - importo per processi di riorganizzazione determinato dalla dirigenza per l'anno 2026									€ 114.545,45			
Art. 58, comma 2. del CCNL 23/02/2026, incremento delle risorse art. 79, c. 2, lett.c) CCNL 16.11.2022, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021									€ -			
Art. 1, comma 870, L. 178/2020 Economie straordinari derivanti dallo smart working									€ -			
Art. 1, comma 870, L. 178/2020 Economie su erogazione buoni pasto derivanti dallo smart working									€ -			
Art. 67 c. 3 lett. d) CCNL 21/5/2018 - importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. c)			- recupero quota 2025 C.A.		7+1 mese				€ 2.354,48			
Art. 67 c. 3 lett. d) CCNL 21/5/2018 - importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. c)			- recupero quota 2025 S.M.						€ -			
Art. 67 c. 3 lett. d) CCNL 21/5/2018 - importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. c)									€ -			
Art. 79 c. 2 lett. d CCNL 16/11/2022 risparmi lavoro straordinario anno 2025									€ 19.987,34			
Art. 60 CCNL 2022-2024 - riduzione x comparto F.A. trasferito al bilancio							**-€ 6.470,40**					
				anno 2025 al netto recuperi 2024		recupero 2024						
Quote delle risorse destinate al trattamento economico accessorio		313003		-								
in applicazione dell'art. 43 Legge 449/1997		313005	8711,60	8.711,60		- €						
		313006	2356,00	2.356,00		- €						
		313008	20349,06	20.349,06		- €						
meno risorse direttamente destinate al personale per concorsi e operazioni a premio		313008		- 93,73								
sponsorizzazioni		313012		-								
				€ 31.322,93		€ -			7.102,71	€ 9.396,88	€ 2.294,17	
RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO AI SENSI DELL'ART. 23 COMMA 2, D.Lgs 75/2017 per adeguamento al F.do 2016						**€ -**	**€ -**		**€ -**			

FONDO PER L'ANNO 2026		**risorse certe Stabili e Continuative**	**Risorse Variabil**	**Risorse Totali**
		€ 634.425,47	€ 216.890,49	**€ 851.315,96**
	fondo disponibile	€ 634.425,47	€ 216.890,49	**€ 851.315,96**
		74,52%	25,48%	
	disponibilità residua	-€ 5.553,80	€ 194.478,52	
	su anno 2016	-0,85%	35,88%	
risorse variabili adeguate al limite delle risorse del fondo 2016			€ 181.724,96	
risorse variabili non soggette a limite			€ 35.165,53	
	Fondo liquidabile			**€ 851.315,96**